



COMEU4PAR
COMMUNICATING EU FOR PARTICIPATING



**Funded by
the European Union**

PROJECT COMEU4PAR, COMMUNICATING FOR EU PARTICIPATING
(Jean Monnet Module • code number 101175902)

La riforma del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Ginevra Greco

**Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi Internazionali,
Giuridici e Storico-Politici**




**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Art. 19 TUE



Quali sono le sue funzioni? Art. 19, par. 1 e 3 TUE

Dalla sua creazione nel 1952, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha il compito di assicurare "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione" dei trattati.


1. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati.
3. La CGUE si pronuncia conformemente ai trattati:
 - a) sui ricorsi presentati da uno SM, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
 - b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto UE o sulla validità degli atti delle istituzioni;
 - c) negli altri casi previsti dai Trattati.

Corte di giustizia dell'Unione europea

- Sede: **Lussemburgo**
- **Autorità giudiziaria dell'Unione europea** e vigila, in collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, sull'applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell'Unione.
- Comprende ora 2 organi giurisdizionali:
 1. La Corte di giustizia e 2. il Tribunale (creato nel 1988)
- Il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale nel contesto della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione.

Configurazione prima della riforma del 2024

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



Corte di giustizia

Art. 19 TUE: 1 giudice per ciascuno Stato membro.

si riunisce:

in **seduta plenaria (27 giudici)**

[valide solo se presenti 17 giudici]



Rimozione del Mediatore europeo;
Dimissioni d'ufficio di un Commissario
Casi di rilevanza eccezionale [sentito l'AG].

in **grande sezione (15 giudici)**

[valide solo se presenti 11 giudici]



Su richiesta di un'Istituzione/di uno SM [parte]

o

in sezioni (3/5 giudici).

[valide solo se presenti 3 giudici]

- ✓ delibera in camera di consiglio alla presenza dei soli giudici che compongono il collegio giudicante.
- ✓ Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.
- ✓ Le deliberazioni sono segrete per cui le opinioni dissenzienti o individuali dei giudici non sono note.

Art. 252 TFUE

La Corte di giustizia è assistita da **11 Avvocati generali**. L'Avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente con assoluta imparzialità e in piena indipendenza conclusioni motivate sui casi che devono essere decisi dalla Corte.

Le conclusioni degli avvocati generali non sono vincolanti.

Prassi: presenza 5 AG aventi la nazionalità di ciascuno degli Stati membri maggiori: Polonia, Francia, Germania, Italia e Spagna. Dichiarazione n. 38 relativa all'art. 252 TFUE allegata al Trattato di Lisbona

Tribunale

Art. 168A AUE: Il Consiglio, con decisione unanime, su domanda della Corte di giustizia e previo parere del Parlamento europeo, può affiancare alla Corte di giustizia un altro organo giurisdizionale.

Decisione del Consiglio 24/10/1988: istituzione del Tribunale di Primo Grado (ora Tribunale).

Almeno un giudice per SM con requisiti analoghi a quelli della Corte di giustizia. Non ci sono gli avvocati generali, che possono essere nominati in casi molto rari.

25/12/2015: quaranta giudici

1/9/2016: quarantasette giudici

1/9/2019: 2 giudici per Stato membro

Lo scopo era quello di realizzare anche nel sistema europeo il **c.d. doppio grado del giudizio.**

Funzionamento

- **Giudice unico**= in casi tassativamente elencati
- **Formazione ordinaria di giudizio**= sez. composte da 3 o 5 giudici (5 in particolare per il rinvio pregiudiziale)
- **Grande sezione**= formata da 15 giudici (domande pregiudiziali, la decisione dispone che la Grande Sezione è costituita dal presidente, dal vicepresidente, da tre presidenti di sezione designati a turno e dai dieci giudici assegnati alla sezione pregiudiziale) = in via residuale
- **Seduta plenaria**= formata da tutti i giudici
- **Sezione intermedia**= introdotta con la riforma (Tribunale può ricorrervi tanto nei ricorsi diretti che nell'ambito delle domande pregiudiziali) Sezione è composta da 9 membri, è presieduta dal vicepresidente e ha un *quorum* di funzionamento fissato a 7 giudici.

IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE

- Criteri personali
- Criteri materiali
- Tipo di ricorso

Tribunale (fino al 1° settembre 2024)

- ✓ ricorsi di annullamento e in carenza promossi da una persona fisica o giuridica contro un'istituzione;
 - ✓ ricorsi di annullamento e in carenza proposti da uno Stato membro contro la Commissione;
 - ✓ ricorsi di annullamento e in carenza promossi da uno Stato membro contro il Consiglio in materia di aiuti di Stato, misure anti-dumping e atti di esecuzione;
 - ✓ azioni di risarcimento danni derivanti da responsabilità extra-contrattuale dell'Unione europea;
 - ✓ azioni promosse in forza di clausola compromissoria.
- X prevista la possibilità di attribuire al Tribunale una competenza pregiudiziale in materie specifiche indicate dallo Statuto.

OGGI?

Operativo dal 1° ottobre: REGOLAMENTO (UE, EURATOM) 2024/2019 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 aprile 2024 che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

- la riforma dei trattati realizzata a Nizza (2003): introdusse la modifica al diritto primario che abilitò il legislatore dell'Unione ad attribuire al Tribunale la competenza a conoscere di questioni pregiudiziali «in materie specifiche determinate dallo statuto» (v. art. 256, par. 3, TFUE)
- sei aree individuate dalla riforma:
 1. il sistema comune dell'IVA;
 2. i diritti di accisa;
 3. il codice doganale
 4. classificazione tariffaria delle merci nomenclatura combinata
 5. la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto
 6. il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Perchè la scelte di queste materie?

1. Necessità che le materie oggetto di trasferimento siano chiaramente identificabili alla lettura della domanda pregiudiziale e sufficientemente distinguibili dalle altre materie
2. Materie che dovrebbero sollevare poche questioni di principio e nelle quali la Corte ha già sviluppato consistente giurisprudenza
3. Materie che hanno un numero di rinvii pregiudiziali significativo affinché si possa avere un effetto concreto sul carico di lavoro

il risultato dovrebbe essere quello di sgravare la Corte di giustizia di una certa quantità di lavoro:

stimata nel 13- 14%:

trattandosi di settori che rappresentano circa il 20% dei rinvii pregiudiziali complessivamente proposti alla Corte

(N. B. riforma avviata dalla stessa Corte di giustizia con la propria «richiesta» ai sensi dell'art. 281, 2° co., TFUE, risalente ormai al novembre 2022)

Esigenze di ordine quantitativo:

Relazione annuale 2023:

- 821 cause introdotte (518 sono procedimenti pregiudiziali)
- su 783 cause definite, 532 sono procedimenti pregiudiziali
- Durata media pregiudiziale: 16,8 mesi (\neq da PPU o dal rinvio pregiudiziale accelerato)

TUTTAVIA....

la Corte di giustizia conserva la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano:

1. questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario,
2. del diritto internazionale pubblico,
3. dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tribunale o Corte?

- Ogni domanda sottoposta ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è presentata dinanzi alla Corte di giustizia.
- Dopo aver verificato, quanto prima possibile e secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie di cui al primo comma del presente articolo, la Corte di giustizia trasmette tale domanda al

Tribunale

Tribunale o Corte?

Statuto Corte (ex art. 50 ter, par. 3 prevede sistema c.d. di “sportello unico”
(non contemplato dai Trattati)

giudici nazionali rivolgeranno in ogni caso le questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, la quale valuterà, senza alcun contributo da parte del Tribunale:

Ogni domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte è oggetto di un'analisi preliminare, secondo quanto previsto dall'articolo 93 *bis* del Regolamento di procedura della Corte, al fine di stabilire la competenza a statuire.

- Se, dopo l'analisi preliminare, il Presidente della Corte, con l'assistenza del Vicepresidente e del primo avvocato generale, ritiene che la domanda rientri esclusivamente in una delle materie specifiche sopra elencate, informa la cancelleria della Corte ex art. 50 *ter*, primo comma, che deve trasmettere immediatamente la domanda alla cancelleria del Tribunale. Quest'ultima provvederà a registrare formalmente la domanda e il procedimento continuerà dinanzi al Tribunale, secondo le sue norme procedurali, che sono sostanzialmente identiche a quelle della Corte.
- Se, invece, dall'analisi preliminare emerge che la domanda, pur rientrando in una delle materie specifiche, riguarda anche altre questioni, come l'interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della Carta dei diritti fondamentali, la domanda sarà deferita alla riunione generale della Corte, che coinvolge tutti i giudici e gli avvocati generali, per un'analisi più approfondita e una decisione sul punto.
- In caso di esito affermativo, il procedimento continuerà davanti alla Corte di procedura.

Il Tribunale a ritenere di non essere competente. In questo caso la domanda pregiudiziale sarà rinviata alla Corte tramite ordinanza, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, dello Statuto.

Inoltre, in base all'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, il Tribunale può decidere, in qualsiasi fase del procedimento, di **rinvia**re la domanda alla Corte se ritiene che questa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. Anche in tali casi il giudice nazionale deve essere informato immediatamente del rinvio.

ART. 256, par. 3 TFUE

- Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto.
- Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere **l'unità o la coerenza** del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
- Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di **riesame** da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che **l'unità o la coerenza** del diritto dell'Unione siano compromesse.

RIESAME in Corte di giustizia

L'articolo 62, secondo comma, dello statuto specifica che, in tali casi, la richiesta di riesame deve essere **presentata dal primo avvocato generale della Corte** entro un mese dalla pronuncia della decisione del Tribunale, e la Corte ha a sua volta un mese per decidere se procedere, o non, al riesame.

Quando diviene definitiva la sentenza del Tribunale?

- all'interpretazione congiunta di queste disposizioni e dell'articolo 62 *ter*, secondo comma, dello statuto, emerge che la decisione del Tribunale diventa definitiva solo alla scadenza di questi termini o, qualora venga avviato il procedimento di riesame, al termine di tale procedura, regolata dagli articoli 194 e 195 del Regolamento di procedura della Corte.

Tuttavia, poiché il **procedimento di riesame è di natura eccezionale**, è fondamentale che il giudice del rinvio venga informato tempestivamente se la decisione del Tribunale sarà soggetta a riesame. A tal fine, l'articolo 193 *bis* del regolamento di procedura della Corte prevede che il giudice *a quo* sia immediatamente informato in caso di assenza di una proposta di riesame, rendendo definitiva la decisione del Tribunale. Se invece viene presentata una proposta di riesame, il giudice nazionale deve attendere che la Corte si pronunci e, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta del primo avvocato generale, attendere l'esito della procedura per sapere se la Corte confermerà la decisione del Tribunale o riterrà che essa comprometta l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. In quest'ultimo caso, la decisione della Corte sostituirà quella del Tribunale.

soluzione transitoria valida fino al rinnovo Triennale previsto per Settembre 2025: Sezione *ad hoc* –

Sezione presieduta dal vicepresidente e composta da 10 membri nominati tra i giudici appartenenti alle dieci sezioni ordinarie del Tribunale.

10 membri sono organizzati in 2 collegi da cinque (A e B), divisi ciascuno in cinque collegi ridotti da quattro (A1, A2, A3, A4 e A5 e B1, B2, B3, B4 e B5).

Questa sezione si riunisce, quindi, in linea di principio, con **cinque membri**: (il vicepresidente e quattro giudici appartenenti a uno dei dieci collegi ridotti, designati secondo un sistema di rotazione).

Possibilità anche di 2 membri

Avvocato generale

Funzioni attribuite: ad uno o più giudici del Tribunale

Obbligo della presenza di un avvocato generale in tutte le domande rivolte dalle giurisdizioni nazionali ≠ dalla facoltà nei ricorsi diretti

Elezioni degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale e di un giudice chiamato a sostituirli in caso di impedimento (C/2024/6455)

Riuniti il 9 ottobre 2024, i giudici del Tribunale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, hanno eletto come avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, per il periodo compreso tra il 9 ottobre 2024 e il 31 agosto 2025, i giudici:

- José Martín y Pérez de Nanclares;
- Maja Brkan.

I giudici del Tribunale hanno inoltre eletto Ion Gâlea come giudice chiamato a sostituire i predetti avvocati generali in caso di impedimento, per il periodo compreso tra il 9 ottobre 2024 e il 31 agosto 2025.

Primi rinvii pregiudiziali pendenti in Tribunale:

- [Causa T-534/24, Gotek, ordinanza di rinvio depositata in Corte in data 9 ottobre 2024 \(rinvio del 30 settembre 2024\) – Croazia](#)
- [Causa T-548/24, Flightright, ordinanza di rinvio depositata in Corte in data 14 ottobre 2024 - Germania](#)
- [Causa T-575/24, Digipolis, ordinanza di rinvio depositata il 22 ottobre 2024 – Belgio](#)
- [Causa T-596/24, CIT Coin Invest, ordinanza di rinvio depositata 8 novembre 2011 - Austria](#)